NUOVE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIE DI ASSICURAZIONI PRIVATE E DI CONTRATTI VITALIZI

Art. 6-bis

(Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico. 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1

Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.

Abrogato dal 1 gennaio 2027 · versione 30

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi
Estremi	Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Titolo	I — Delle imposte sulle assicurazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-tributarie-in-materie-di-assicurazioni-private-e/art-6-bis-imposta-sui-premi-dovuta-sui-contratti-stipulati-in-coassicurazione/versione/30

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it